

REGOLAMENTO PER L'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO "SCIUREZZA IGIENICA"

Articolo 1 – Denominazione e titolarità del marchio

- 1.1 ASSOSISTEMA Confindustria**, ovvero Associazione del Sistema Industriale Integrato di beni e Servizi Tessili e Medici Affini (nel seguito indicata come "ASSOSISTEMA Confindustria" o "Associazione"), con sede in Roma, Viale Pasteur n. 8, è **titolare e proprietaria del marchio collettivo** (nel seguito "marchio") **registrato** costituito dalla denominazione "**SICUREZZA IGIENICA CONTROLLO MICROBIOLOGICO TESSILI LINEE GUIDA ASSOSISTEMA**", abbinata alla dicitura in verticale "**UNI EN 14065**", e dal relativo simbolo. Il marchio è rappresentato dal seguente **logo grafico**:



Specifiche tecniche del marchio e colori:

- La **dicitura SICUREZZA** è realizzata con **font Berkeley Oldstyle Medium**, in nero 100%.
- La **dicitura IGIENICA** è realizzata con **font Berkeley Oldstyle Medium**, in ciano 100%.
- La **dicitura LINEE GUIDA ASSOSISTEMA** è realizzata con **font Futura Medium** e il rettangolo è in ciano 100%;
- La **dicitura in verticale UNI EN 14065** è realizzata con **font Futura Medium**, in nero 100%
- Il quadrato è in ciano 100%

Il marchio deve essere utilizzato nella **versione a colori**. Il marchio può essere utilizzato nella **versione in bianco e nero** (100%) per specifiche necessità tecniche. Il marchio sarà realizzato anche nelle seguenti **lingue: inglese, spagnolo, francese e tedesco**.

- 1.2** La **titolarità** e la **gestione del marchio** sono **esclusivamente a cura di ASSOSISTEMA Confindustria** che può concederne l'uso ai soggetti e secondo le finalità indicati al successivo art. 2, verificandone il corretto utilizzo secondo quanto stabilito nel presente Regolamento e secondo le disposizioni di legge vigenti in materia di marchio collettivo. Il marchio non può costituire in alcun caso marchio principale di un'azienda.
- 1.3** La concessione dell'utilizzo del marchio, la revoca dello stesso e ogni ulteriore verifica sono a cura e discrezione di ASSOSISTEMA Confindustria, come specificato nei successivi articoli del presente Regolamento.

Articolo 2 – Finalità e campo di applicazione

- 2.1** Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo del **marchio collettivo di sicurezza igienica e di garanzia di controllo microbiologico dei tessuti** trattati nei diversi mercati di riferimento, da parte delle **aziende Associate ad ASSOSISTEMA Confindustria e volontariamente certificate in base alla Norma UNI EN 14065:2016 secondo le Linee Guida associative**, che svolgono attività industriali compatibili con le articolazioni merceologiche e con le finalità illustrate nello Statuto dell'Associazione (al quale il presente Regolamento è allegato), coerentemente con quanto previsto dal Codice Deontologico dell'Associazione, nonché dalla Carta dei Valori Associativi di CONFINDUSTRIA cui ASSOSISTEMA Confindustria aderisce.
- 2.2** Le iniziative di utilizzo e concessione del marchio sono finalizzate a diffondere, presso committenti ed utenti, la **Cultura della Qualità e della Sicurezza Igienica garantite dal sistema RABC** (*Risk Analysis Biocontamination Control System*) implementato dalle industrie Associate.

- 2.3** Le aziende Associate, su concessione di ASSOSISTEMA Confindustria ai sensi del successivo art. 3, potranno utilizzare il marchio nell'ambito di **iniziative di comunicazione omogenee e coordinate dall'Associazione sul territorio nazionale**, nonché di **azioni di promozione della propria immagine aziendale presso la clientela, sempre in raccordo con i competenti uffici dell'Associazione.**
- 2.4** L'apposizione del marchio garantisce agli utenti che i dispositivi tessili utilizzati nelle strutture presso le quali il marchio risulti apposto, siano trattati da aziende:
- **associate ad ASSOSISTEMA Confindustria** (la perdita della qualità di Socio per uno dei motivi previsti dallo Statuto associativo, comporta la cessazione del diritto di utilizzo del marchio);
 - **rispettino i requisiti stabiliti dalla Norma UNI EN 14065:2016 secondo le Linee Guida ASSOSISTEMA Confindustria;**
 - dispongano di un'organizzazione del processo industriale tale da garantire la **separazione "sporco/pulito"** dei tessili trattati.

Articolo 3 – Uso del marchio

- 3.1** L'azienda Associata che intende richiedere il marchio per azioni di promozione della propria immagine dovrà presentare domanda di assegnazione, recante l'indicazione descrittiva delle azioni da intraprendere e degli impegni di non distorsione del marchio che la stessa azienda intende assumere.
- 3.2** Per specifiche iniziative di marketing associativo, saranno invece predisposte apposite lettere d'impegno da far sottoscrivere alle aziende aderenti, recanti le eventuali disposizioni integrative al presente Regolamento.
- 3.3** Il marchio dovrà essere apposto dall'azienda utilizzatrice del marchio stesso distintamente e in modo da non sovrapporsi al logo aziendale, a tutti gli altri segni distintivi e indicazioni che la riguardano. Il marchio potrà essere apposto sui tessili, sulle confezioni e sul materiale promozionale dell'azienda unicamente utilizzando i *layout* individuati in ambito associativo.
- 3.4** ASSOSISTEMA Confindustria potrà avvalersi di diversi fornitori, individuati sulla base di specifici *benchmarking*, per la produzione di strumenti di marketing e/o l'erogazione di servizi utili alla piena realizzazione dei progetti volti al potenziamento e alla diffusione del marchio, da sviluppare in ambito associativo.
- 3.5** L'Associazione potrà in ogni momento, senza vincoli procedurali, impartire all'azienda utilizzatrice del marchio particolari prescrizioni cui l'azienda stessa sarà tenuta ad adempiere ai fini del futuro impiego del marchio stesso.
- 3.6** L'azienda alla quale ASSOSISTEMA Confindustria concede l'uso del marchio è iscritta in un elenco degli utilizzatori tenuto a cura dell'Associazione e dalla stessa costantemente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni.
- 3.7** Il diritto all'uso del marchio non è trasmissibile ad altra azienda.

Articolo 4 – Revoca all'uso del marchio

- 4.1** **ASSOSISTEMA Confindustria** può, a sua discrezione e senza alcun preavviso, **revocare l'autorizzazione concessa per l'uso del marchio**, nei casi di: inosservanza del presente Regolamento; sospensione o revoca della certificazione UNI EN 14065:2016; abuso del marchio ai sensi del successivo art. 6; distorsione e non coerenza del messaggio veicolato dal marchio; intrapresa di azioni di comunicazione effettuate con l'utilizzo del marchio non concordate e coordinate con l'Associazione; perdita della qualità di Socio e/o di ogni altra motivazione che essa riterrà opportuna ad insindacabile giudizio del proprio Consiglio generale.

Articolo 5 – Controlli

- 5.1** La verifica del rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento è a cura di ASSOSISTEMA Confindustria. L'applicazione del presente Regolamento sarà sottoposta ad una verifica annuale da parte dell'Associazione.
- 5.2** Le aziende utilizzatrici del marchio dovranno fornire all'Associazione tutte le ulteriori informazioni che fossero loro richieste, sottoscrivendo le dichiarazioni rese.

Articolo 6 – Abuso del marchio e sanzioni

- 6.1** Costituisce abuso del marchio ogni impiego dello stesso per contraddistinguere prodotti/servizi non conformi alle norme di legge vigenti, agli standard qualitativi e igienici previsti dalla Norma UNI EN 14065 secondo le Linee Guida ASSOSISTEMA Confindustria, nonché ogni violazione del presente Regolamento.
- 6.2** La sanzione prevista nei casi di cui al comma precedente è la revoca all'uso del marchio.
- 6.3** Qualora l'abuso abbia provocato grave discredito al marchio, e pertanto consistente pregiudizio all'immagine dell'intera categoria, l'Associazione potrà altresì imporre il risarcimento del danno ulteriore rispetto alla sanzione comminata ai sensi del precedente comma.

Articolo 7 – Azioni a tutela del marchio

- 7.1** Le azioni a tutela del marchio spettano esclusivamente ad ASSOSISTEMA Confindustria.
- 7.2** L'Associazione s'impegna a promuovere e diffondere la conoscenza del marchio di cui è titolare, nonché a veicolarlo, anche presso le sedi istituzionali competenti, nell'interesse di tutte le aziende utilizzatrici del marchio stesso.

Articolo 8 – Obbligo di riservatezza

- 8.1** Gli atti e le informazioni riguardanti le aziende utilizzatrici del marchio, di cui ASSOSISTEMA Confindustria entrerà in possesso nell'ambito dell'attività di gestione, concessione e/o revoca del marchio stesso, sono riservati. In relazione a tali informazioni, ASSOSISTEMA Confindustria ha obbligo di riservatezza, salvo specifica autorizzazione scritta del legale rappresentante dell'azienda utilizzatrice del marchio.

Articolo 9 – Foro competente

- 9.1** Ogni e qualsiasi controversia insorga sulla validità, l'interpretazione e l'applicazione del presente Regolamento, sarà devoluta alla competenza esclusiva del **Foro di Roma**.

Articolo 10 – Approvazione del Regolamento

- 10.1** Il presente Regolamento è stato **approvato dal Consiglio generale di ASSOSISTEMA Confindustria** nella seduta del **9 luglio 2020**.

Articolo 11 – Registrazione del marchio e del Regolamento

- 11.1** Il marchio è registrato a cura di ASSOSISTEMA Confindustria **presso l'Ufficio Brevetti e Marchi del Ministero per lo Sviluppo Economico**, unitamente al presente Regolamento.